



EDITORIA
Le vie d'uscita dalle crisi aziendali

Un fascicolo dedicato agli strumenti di composizione della crisi d'impresa dopo le modifiche apportate alla legge fallimentare. Dalla predisposizione dei piani di risanamento agli accordi di ristrutturazione del debito; focus sulle caratteristiche del nuovo concordato preventivo, comprensivo ora dell'ipotesi che garantisce la continuità aziendale; requisiti e competenze del professionista attestatore. La guida si completa con un sito internet con i fac-simile di istanze e articoli di approfondimento del Sole 24 Ore e del Sistema Frizzera 24. In edicola a euro 9,90 più il prezzo del quotidiano.

Il Codice tributario sempre aggiornato

«Codice tributario 2013» di Enrico De Mita e Maurizio Logozzo è un'opera aggiornata in formato tascabile, nel quale sono inserite le leggi fiscali fondamentali, sia quelle istitutive dei tributi sia quelle relative ad accertamento, sanzioni, contenzioso, riscossione. Una guida alla lettura e un indice analitico-cronologico facilitano la lettura e la consultazione. In vendita 32 euro. Disponibile su www.shopping24.ilsole24ore.com

La solidarietà sugli appalti

La guida «Appalti e responsabilità solidale» affronta le nuove regole sulla responsabilità solidale nei contratti di appalto di opere e servizi e permette di affrontare tutti gli adempimenti fiscali e contributivi. Il sito internet dedicato consente un aggiornamento sugli sviluppi della normativa. In edicola a euro 9,90 più il prezzo del quotidiano.

CORSI E CONVEGNI

I contratti d'impresa

Il master di specializzazione «Contrattualistica d'impresa», in formula part-time per 5 weekend, analizza i principali contratti d'impresa dalla negoziazione all'esecuzione. A Milano dal 3 maggio.

www.shopping24.ilsole24ore.com
Publicazioni, corsi e convegni

Società semplificate. Le indicazioni arrivate da ministeri, Ordini e associazioni sulle nuove strutture

Gli over 35 restano nella Srls
L'età dei soci conta solo alla costituzione o nella cessione di quote

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

È possibile rimanere soci delle Srls semplificate (Srls) anche dopo avere compiuto 35 anni. Però le quote delle nuove Srls possono essere cedute solo a persone fisiche che non abbiano ancora 35 anni. Inoltre, gli atti costitutivi delle Srls possono essere integrati con clausole aggiuntive rispetto al modello standard, previsto dalla legge.

Sono queste alcune indicazioni, arrivate dagli organismi (i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico, i Consigli nazionale e territoriali del notariato e l'associazione italiana dei dottori commercialisti), che, nei primi mesi dell'entrata in vigore (il 29 agosto 2012) hanno preso in esame le Srls semplificate e hanno chiarito come utilizzare la nuova forma societaria. Si tratta delle società tenute a battesimo dal decreto legge 1/2012, che sono dedicate agli under 35 e che possono avere un capitale sociale anche di un solo euro o, comun-

que, inferiore a 10mila euro. Uno dei principali nodi irrisolti è quello dell'età dei soci. Infatti, la norma precisa che questo nuovo tipo societario non può essere fondato da persone fisiche che hanno già compiuto 35 anni. Ma non era chiaro ciò che sarebbe accaduto quando i soci fondatori avessero festeggiato il 35° compleanno. Ora, è stato spiegato che avere meno di 35 anni è un requisito per i soli soci fondatori e che il superamento di questo limite di età non provoca alcuna conseguenza in capo al socio, che rimane parte della compagine sociale senza esserne escluso; né provoca conseguenze per la società, che rimane una Srls.

Ma resta fermo che è vietato cedere quote di Srls (in piena proprietà, in nuda proprietà e in usufrutto), con qualsiasi atto tra vivi e a qualsiasi titolo, a soggetti diversi dalle persone fisiche e a chi ha già compiuto 35 anni. Ancora, sono illegittime tutte le operazioni societarie (come aumenti di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti) che aprano le porte delle Srls a soci over 35 o diversi dalle persone fisiche.

Il decreto 1/2012 prevede che per dare vita a una Srls basti redigere un atto standard, in base al modello varato con il decreto ministeriale 138/2012. Non era chiaro se era possibile svincolarsi o no da questo standard. Ora è stato precisato che non solo è possibile inserire indicazioni di dettaglio, ma anche che è legittimo prevedere clausole convenzionali aggiuntive, purché compatibili con la disciplina generale della Srl e quella particolare della Srls.

In primo luogo, quindi, è possibile inserire nello statuto standard integrazioni che non compromettono la natura standard: per esempio, le clausole riprodotte di norme di legge, la scadenza degli esercizi sociali e la durata della società, l'indirizzo della sede e il modello di gestione scelto (amministratore unico, Cda o più amministra-

PROFESSIONISTI
Per la Stp è il giorno del debutto

Da oggi, lunedì 22 aprile, è possibile costituire le società tra professionisti (Stp). È entrato infatti in vigore ieri - per ora domenica - il decreto 34 del 2013, emanato dal ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico.

Nelle nuove società, accanto ai professionisti, possono entrare anche i soci finanziatori. È necessario però che i professionisti restino i due terzi del capitale sociale. Attenzione però: ciascun socio può partecipare a una sola società. Inoltre, le Stp possono essere costituite come società di persone, di capitali o cooperative.

tori che agiscono in via congiunta o disgiunta). Inoltre, lo statuto standard può accogliere clausole che, anche se non alterano la natura delle Srls, non consentono di considerarle come dotate di statuto standard. Si tratta, per esempio, di: attribuire ai soci «particolari diritti»; pattuire clausole sul trasferimento delle quote di partecipazione al capitale (come le clausole di intransferibilità, di prelazione, di gradimento o che dispone della sorte della quota in caso di morte del socio); stabilire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge; pattuire cause di esclusione; prevedere forme di decisione del Cda diverse dalla riunione collegiale; prevedere forme facoltative di controllo.

DOCUMENTI ONLINE
Le indicazioni per usare le nuove forme societarie
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

L'alternativa. Dopo il decreto Sviluppo

Niente atto standard se il capitale è ridotto

Niente atto costitutivo standard per le Srls a capitale ridotto (Srlcr). Questo elemento differenzia la nuova forma societaria introdotta dal decreto legge Sviluppo (83/2012) - operativa dal 26 giugno 2012 - dalle Srls semplificate, dove invece l'atto costitutivo standard è il dato caratteristico della forma societaria.

Inoltre, se sia la Srlcr che le Srls possono essere costituite solo tra soci persone fisiche, le Srls a capitale ridotto possono però essere amministrate da persone fisiche anche non soci, mentre le società semplificate devono necessariamente essere amministrate dai soci. Quel che invece senz'altro accomuna le due nuove forme societarie è la misura del capitale sociale. Entrambe le società devono infatti avere un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere solo in denaro: al momento della costituzione non sono ammessi conferimenti in natura o di servizi. Inoltre, il capitale deve essere versato per intero nelle mani degli amministratori (o dell'amministratore unico). Nelle Srl ordinarie, invece, il capitale iniziale deve essere collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero ma almeno per il 25 per cento; fanno eccezione le società a socio unico, il cui capitale non può essere versato per centesimi ma deve essere corrisposto per intero.

Le Srls semplificate e le Srls a capitale ridotto sono accomunate anche sotto il profilo delle operazioni di aumento e di riduzione del capitale sociale. Anzitutto, è legittimo deliberare l'aumento del capitale sociale di una Srlcr e di una Srls che preveda un conferimento in natura (i conferimenti in natura sono invece esclusi al momento della costituzione). Ancora, mentre all'atto

costitutivo il capitale deve essere versato integralmente, non è obbligatorio versare per intero il conferimento in denaro in sede di esecuzione di un aumento di capitale sociale che sia deliberato da una Srlcr o da una Srls.

Inoltre, sia alle Srls che alle Srlcr si applicano le norme della Srl ordinaria in caso di perdite. Si tratta, ovviamente, di regole che vanno adattate (dato che - essendo dettate per la Srl ordinaria - presuppongono un capitale minimo di 10mila euro) al fatto che il capitale sociale delle Srls e delle Srlcr è fissato al di sotto della soglia di 10mila euro.

IL FILO CONDUTTORE

I modelli sono accomunati dalla misura del patrimonio che può essere di un euro e non deve superare la soglia di 10mila euro

L'età dei soci delle Srls a capitale ridotto ha suscitato inizialmente qualche perplessità, poiché, secondo un'interpretazione letterale del decreto legge 83, la Srlcr non avrebbe potuto tollerare la presenza tra i soci di persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni. Il Notariato ha ora invece chiarito che i soci fondatori di Srlcr possono avere qualsiasi età. Inoltre, tutti i soci devono essere persone fisiche ed è vietata la cessione di quote di Srlcr (in piena proprietà, in nuda proprietà o in usufrutto), con qualsiasi atto e a qualsiasi titolo, a soggetti diversi dalle persone fisiche. E sono repute illegittime tutte le operazioni societarie (come aumenti di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno l'esito di far entrare nelle Srlcr soci diversi dalle persone fisiche.

I principali chiarimenti

I SOCI
Solo chi ha meno di 35 anni può costituire una Srl semplificata. Ma i fondatori possono restare soci anche dopo avere compiuto 35 anni. È però vietato cedere le quote della società, con qualsiasi atto tra vivi e a qualsiasi titolo, a chi ha già compiuto 35 anni. Sono illegittime le operazioni societarie che aprano le porte delle Srls agli over 35. Nessun limite di età, invece, opera per le Srls a capitale ridotto

LO STATUTO
Per dare vita a una Srl semplificata occorre redigere un atto standard, in base al modello varato con il decreto ministeriale 138/2012. L'atto può però essere integrato inserendo sia indicazioni di dettaglio (come clausole che riproducono norme di legge), sia clausole convenzionali aggiuntive (come l'attribuzione di particolari diritti ai soci). Non è invece necessario adeguarsi al modello standard per fondare una Srl a capitale ridotto

LA GESTIONE
Sia per le Srls semplificate sia per quelle a capitale ridotto è possibile decidere che siano gestite da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione o da più amministratori che agiscono in via congiunta o disgiunta. Le Srls semplificate devono obbligatoriamente essere amministrate da soci. Invece, le Srls a capitale ridotto possono anche essere amministrate da persone fisiche non soci

IL CAPITALE
Le Srls semplificate e quelle a capitale ridotto sono accomunate dalla misura del capitale sociale, che può essere anche di un solo euro e deve restare sotto i 10mila euro. Al momento della costituzione, il capitale deve essere versato per intero in denaro e nelle mani degli amministratori. Invece, per gli aumenti di capitale, non è obbligatorio versare il capitale per intero e sono ammessi anche i conferimenti in natura

LE TRASFORMAZIONI
Le Srls semplificate e le Srls a capitale ridotto non sono forme societarie a sé. Si tratta, piuttosto, di «sottotipi» delle Srl ordinarie. È quindi possibile passare da un tipo societario all'altro senza procedere a una «trasformazione societaria» come prevista dal Codice civile. In particolare, è possibile passare da Srl semplificata a Srl a capitale ridotto e viceversa e da queste forme societarie a Srl ordinaria e viceversa

Le condizioni. Benefici vincolati alla tipologia di beni e servizi prodotti o commercializzati

La start-up innovativa punta su un'offerta ad alta tecnologia

Oltre alle nuove Srls semplificate e a capitale ridotto, l'anno scorso hanno anche debuttato lo start-up innovativo. Si tratta di società di capitali (o cooperative) con sede in Italia e costituite da persone fisiche, con le azioni o le quote di capitale non quotate, per le quali il decreto legge Sviluppo-bis (179/2012) - dal 20 ottobre 2012 - ha disegnato un regime di benefici fiscali: esonerano dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale della Camera di commercio.

Per essere costituite come start-up innovative, le società devono avere questi requisiti: non devono distribuire utili per quattro anni; non devono essere state costituite per effetti di fusione, scissione, cessione di

azienda o di ramo di azienda; e devono avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (sono anche previste le start-up innovative a vocazione sociale, che operano come imprese sociali in base al decreto legislativo 155/2006).

Per ottenere i benefici previsti dalla legge, i soci fondatori devono mantenere, per 24 mesi dalla costituzione della società, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci. Inoltre, la società deve conservare in Italia la sede principale dei propri affari e interessi e, come og-

I cambiamenti successivi. Il passaggio da una forma all'altra

Procedure agevolate per la trasformazione

Procedure semplificate per passare da Srl semplificata a Srl a capitale ridotto o, anche, a Srl ordinaria. È questa la conclusione che deriva dalla qualificazione delle nuove tipologie di Srl come «sottotipi» di quelle ordinarie.

Ma le Srls e Srlcr sono da qualificare come dei sottotipi della Srl ordinaria, perché ne hanno tutte le principali caratteristiche, cioè la limitazione di responsabilità dei soci e il capitale suddiviso in quote di partecipazione. E le peculiarità delle due tipologie societarie non le snaturano tanto da farle fuoriuscire dal perimetro della tipologia societaria rappresentata dalla società a responsabilità limitata.

le, dato che si parte da una società che ha meno di 10mila euro di capitale sociale mentre la Srl ordinaria non può avere un capitale inferiore a 10mila euro; il passaggio da Srlcr a Srls, tenendo conto che tutti i soci della società «destinataria» devono avere meno di 35 anni; il passaggio da Srl ordinaria a Srlcr; in questo caso occorre una riduzione del capitale: o «sfruttando» eventuali perdite o procedendo a una diminuzione «volontaria» del capitale, operazione che è fattibile, per tutela dei creditori, solo quando siano decorsi 90 giorni dalla data di iscrizione della delibera di riduzione nel registro delle imprese; il passaggio da Srls a Srlcr; in questo caso non ci sono limitazioni di età per i soci, dato che la Srlcr può ospitare soci sia con più sia con meno di 35 anni.

IN EDICOLA



delle compagini operative da oggi, lunedì 22 aprile. In particolare, vengono analizzate le finalità delle nuove società, la possibilità di dare vita a compagini multidisciplinari, le regole per la costituzione e i requisiti dei soci, i rapporti con i clienti, il regime fiscale e quello previdenziale.

Il fascicolo allarga però l'esame alle altre nuove società introdotte l'anno scorso: le Srls semplificate e quelle a capitale ridotto. Infine, la guida analizza le start-up innovative. Completano il fascicolo le «carte di lavoro», vale a dire gli schemi degli atti costitutivi e degli statuti per le diverse forme societarie. Approfondimenti e documenti continuano online, a disposizione dei lettori che seguiranno le istruzioni contenute nella guida

IL VADEMECUM PER AVVIARE UN'ATTIVITÀ

Un approfondimento a 360 gradi sulle forme societarie introdotte nell'ultimo anno. È quello che offre la guida in edicola a 9,90 euro più il prezzo del quotidiano. Intitolata alle «Società tra professionisti», la guida dedica un ampio spazio all'esame

MILANO RISTORAZIONE SpA
È indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di derrate alimentari, suddivisa in n. 7 lotti:
Lotto 1: Carne bovina - Euro 1.277.953,22, oltre I.V.A., così suddiviso:
sub-lotto 1.1: Euro 598.975,61 - oltre I.V.A.
sub-lotto 1.2: Euro 678.977,61 - oltre I.V.A.
Lotto 2: Carni aviole callibrate - Euro 348.652,00, oltre I.V.A.
Lotto 3: Carni aviole - polli - Euro 519.190,50, oltre I.V.A.
Lotto 4: Carni aviole - tacchini - Euro 795.997,10, oltre I.V.A.
Lotto 5: Carni suine - Euro 1.356.194,77, oltre I.V.A.
Lotto 6: Oveprorodotti - Euro 265.464,00 - oltre I.V.A.
Lotto 7: Paste surgelate: Euro 729.388,13 - oltre I.V.A.
L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICI LOGISTICI
UFFICIO EQUIPAGGIAMENTO
ESTRATTO BANDO GARA INVESTITO CON PROCEDURA RISTRETTA
Questa Amministrazione ha indetto un bando di gara per la fornitura di materiali e servizi per il personale della Polizia di Stato. Il bando di gara è in data 19/04/2013 alla S.U. della Comunità Europea

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA DELLE ACQUE DA CER - PROGETTO ESECUTIVO PER L'AREA "SENO-LAMONE" NEI COMUNI DI COTIGNOLA E FAENZA - 2° LOTTO - 2° STRALCIO - 1° SUB STRALCIO. CIG: 4405789416.
Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale - Piazza Savonarola, 5 - 48022 Lugo (RA) - C.F. 9107690396 - Tel. 0545 909511 - Fax 0545 909509 - E-mail consorzio@bonificalu.it.
Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta di cui all'art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii.
Appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera: formano oggetto dell'appalto tutte le opere civili ed affini relative ai lavori per la distribuzione irrigua delle acque del CER nell'area "Senio-Lamone", nel Comune di Faenza, 2° lotto - 2° stralcio - 1° sub stralcio.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Rif. AVVISO DI GARA N. AT02/SDA/0101/12
Con riferimento alla procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto il "Servizio di noleggio mezzi d'opera e attrezzature speciali da adibire all'esercizio degli impianti di depurazione, adduttrici e sollevamenti fognari, alla distruzione dei fognoli delle fontanelle pubbliche e delle fosse settiche e attività accessorie nei siti di ACEA AT02 S.p.A." - indetta da Acea S.p.A., in nome e per conto di Acea AT02 S.p.A. - Gruppo Acea S.p.A. con bando pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S96 del 22 maggio 2012 e sulla 5ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 28 maggio 2012 - si comunica che sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S61 del 27 maggio 2013 e sulla 5ª Serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 17 aprile 2013 è stato pubblicato apposito avviso relativo agli appalti aggiudicati. Copia dell'avviso è disponibile sul sito www.acea.it, sezione Fornitori, Area Appalti on-line, link Avviso di gara n. AT02/SDA/0101/12 - Noleggio mezzi d'opera - Lotti 1-3-5.